

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra:

- Haas Markus, nato a Bolzano (BZ) il 1 gennaio 1963, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "Haas I&S S.r.l." con sede in Ora (BZ), via Lahn n. 12, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02696710215, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, giusta i poteri spettanti per delibera del consiglio di amministrazione di data odierna, in seguito denominata "Società affittante";

- Gamm Hartmut, nato a Schmallenberg (A) il 27 maggio 1968, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "WABES Srl" con sede in Vadena (BZ), via Gmund n. 9/A, costituita con atto di data odierna rep.n.

notaio Elena Lanzi in Bolzano, in corso di registrazione e di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, capitale sociale Euro 300.000,00 interamente versato, giusta i poteri spettanti per atto costitutivo, in seguito denominata anche "Società";

- Haas Christian, nato a Bolzano (BZ) il 16 febbraio 1961, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "Haas S.r.l." con sede in Ora (BZ), via Lahn n. 12, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 01188470213, capitale sociale Euro 40.000,00 interamente versato, giusta i poteri spettanti per legge, statuto e per delibera del Consiglio di Amministrazione di data odierna, in seguito denominato anche "Socio Privato";

- Schael Thomas, nato a Klagebach (D) il 24 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di direttore generale della "Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano" con sede in Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio n. 4, numero di codice fiscale 00773750211, giusta i poteri spettanti per delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, di data 9 giugno 2015 e per legge, in seguito denominata anche "Azienda";

PREMESSE

- L'Azienda ha indetto un bando di gara a doppio oggetto con procedura ristretta EC 3/2009 (CIG: 033405139A), volto all'identificazione di un'impresa per la costituzione di una Società Mista al fine di gestire una lavanderia per

Handwritten signatures and notes:
- A large signature at the top right, possibly "Gamm Hartmut".
- A signature in the middle right, possibly "Haas Markus".
- A signature at the bottom right, "Schael Thomas".

il lavaggio e la gestione della biancheria piana dell'Azienda, nonché dell'abbigliamento di lavoro dei relativi dipendenti;

- la Società Mista, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006 (Codice), è una società per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, a tenore del quale "la scelta del socio privato avviene con procedura ad evidenza pubblica";

- l'attività della Società Mista è di pubblica utilità per il tipo di servizio che deve fornire in ambito sanitario al fine di assicurare biancheria piana e abbigliamento personale con continuità e con elevati standard prestazionali;

- tramite tale gara l'Azienda sanitaria intendeva migliorare il processo industriale del lavaggio della biancheria e a tal fine riteneva opportuno conferire l'attività ad una Società Mista, costituita con un partner privato che apportasse il Know How e soluzioni innovative, nonché la disponibilità nella forma del contratto di affitto di un complesso aziendale completo, dotato dei necessari impianti, macchinari e beni strumentali e la cui localizzazione consentisse di ottimizzare la logistica della biancheria proveniente da tutti gli ospedali della Provincia di Bolzano;

- la gara con procedura ristretta EC 3/2009 è stata aggiudicata al Socio privato la ditta Haas srl;

- che in data 29 luglio 2014 l'Azienda sanitaria e il Socio privato, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato d'onere della procedura ristretta EC 3/2009, hanno proceduto a sottoscrivere un contratto "ponte", n. rep. 491, in modo da regolare i reciproci rapporti sino alla costituzione della Società, data quest'ultima coincidente con la realizzazione del complesso aziendale e la sua messa a disposizione della Società tramite un contratto di affitto;

- la realizzazione del complesso aziendale, in conformità delle previsioni del Bando della procedura ristretta EC 3/2009, poteva essere realizzato tramite la costituzione di una società ad hoc, in seguito denominata ditta Haas I&S srl, Società affittante, controllata dalla ditta Haas srl, Socio privato, aggiudicataria della gara;

- che nel predetto contratto "ponte" l'Azienda sanitaria prende atto che il Socio privato ha intenzione di cedere il 30 % della propria quota societaria della Società affittante alla Botzen Invest AG sul presupposto che nelle

Stas...
M...
ad

Società di progetto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, ultimo capoverso del Codice, i soggetti finanziatori possono entrare nella compagine sociale senza preclusioni temporali proprio per favorire la bancabilità e la solidità finanziaria dell'iniziativa;

- l'affidamento ad una Società Mista di un servizio prefigura la costituzione di un contratto di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) la cui disciplina è di matrice comunitaria in particolare delineata: 1) con il Libro Verde dei partenariati pubblico-privati del 30 aprile 2004, Com (2004) 327 (Libro Verde); 2) con la Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico - privati istituzionalizzati del 5 febbraio 2008 (PPPI), C(2007)6661 (Comunicazione);

- il Contratto di servizio che regola il rapporto tra l'Azienda affidante e la Società Mista è inquadrato dal Codice tra contratti di partenariato pubblico-privato dall'art. 3, comma 15-ter a tenore del quale deve esserci una "allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni comunitarie vigenti" e "alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat";

- la Direttiva 2014/23/UE ha precisato la natura e le modalità del trasferimento del "rischio operativo" in capo al privato senza il quale non può configurarsi un valido Contratto di servizio. Le prescrizioni comunitarie prevedono che in un contratto di PPP il privato debba sostenere sostanzialmente, e non formalmente, il rischio di costruzione e almeno uno dei due rischi di domanda e di disponibilità (o entrambi), denominato rischio operativo, mentre la PA deve assumere pienamente il rischio c.d. "amministrativo", costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità;

- come indicato nell'articolato del Contratto (art. 5, comma 5.4, lett. a, sub iii) sulla Società grava anche il rischio riferito alla capacità di intercettare la domanda potenziale, esistente alla data di pubblicazione del Bando, dei servizi erogabili alle case di riposo e ai centri per lungodegenti convenzionati con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Infatti, il Bando di gara, esplicitando quale potesse essere l'ulteriore mercato intercettabile al momento della sua pubblicazione, ha posto tutti i potenziali concorrenti nella situazione paritaria di stimare il volume di lavaggio incrementale che la Società avrebbe potuto soddisfare;

come indicato nell'articolato del Contratto (art. 5, comma

5.4, lett. b, sub vii) sulla Società affittante grava anche il rischio di finanziamento e reperimento sul mercato della biancheria piana e personale quando verrà richiesto dall'Azienda il passaggio dal servizio di lavaggio a quello di lavanolo. Infatti, come indicato nel Bando e nel Capitolato d'oneri, il servizio di lavaggio verrà, a richiesta dell'Azienda, modificato in servizio di lavanolo con l'obbligo di acquisto della biancheria piana e dell'abbigliamento del personale e la loro periodica sostituzione in capo alla Società affittante e la successiva messa a disposizione della Società. In alternativa l'obbligo di acquisto potrà gravare sulla Società. In allegato il piano degli investimenti stimabile al momento della pubblicazione del Bando di gara in biancheria piana e personale con le relative sostituzioni periodiche (All. t).

- il Contratto di servizio regola la corretta distribuzione dei rischi tra l'Azienda, la Società Mista e la Società affittante dell'intero complesso aziendale. Inoltre, disciplina il rapporto, prevedendone le possibili modifiche, per tutto il periodo di durata al fine di realizzare la gestione del servizio di lavanderia in modo efficiente ed efficace, rispettando i contenuti e le prescrizioni del Bando e del Capitolato d'oneri e l'offerta della ditta aggiudicataria. Il Contratto di servizio disciplina il monitoraggio dei livelli di qualità del servizio erogati dalla Società e i livelli standard di manutenzione straordinaria, programmata e di evoluzione tecnologica a carico alla Società affittante, attraverso modalità informatizzate con applicazione automatica delle penali in caso di difformità/inadempimento.

- Le penali verranno determinate tenendo conto: a) di quelle applicate in servizi analoghi presenti sul mercato; b) delle indicazioni dell'art. 5 della Direttiva 2014/23/UE sull'effettività del rischio trasferito e sul suo corretto dimensionamento; c) dei criteri di proporzionalità e adeguatezza utili a mantenere una corretta tensione contrattuale; d) delle indicazioni della Determinazione AVCP n. 10 del 25 gennaio 2012.

- costituiscono fondamentali elementi di gestione del Contratto di servizio sia il Piano Economico Finanziario (PEF) della Società sia il PEF della Società affittante che regola sia la determinazione del canone di affitto del complesso aziendale che il rendimento assicurato alla Società affittante coerentemente alle previsioni dell'offerta.

i PEF presentati in sede di gara dal Socio privato (della Società e della Società affittante) sono stati rideeterminati, mantenendone inalterati i ratios fondamentali, per adeguarli al tempo effettivo di inizio dell'attività e

Finances Standard

almeno il [20]% rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza; ovvero

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno il [20]% rispetto al parametro valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza; ovvero

(ii) con riferimento al parametro TIR del Progetto: variazione di almeno il [10]% rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza; ovvero

(iii) con riferimento al parametro TIR Azionisti: variazione di almeno il [10]% rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.

Assicurazioni: indica le coperture assicurative da prestarsi dalla Società e dalla Società affittante.

Azienda: indica l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Bando di Gara: indica il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea EC 3/2009 di cui alle premesse ed il relativo capitolato d'oneri.

Spesa annua presunta: indica l'importo di spesa annua complessiva presunta per il servizio di lavaggio della biancheria piana e di quella personale stimata al momento di attivazione della Società.

Canone di affitto: indica il canone di affitto del complesso aziendale da affittare dovuto dalla Società alla Società affittante.

Codice dei Contratti Pubblici: indica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.ii.mm. in vigore alla data di pubblicazione del Bando di Gara.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto stipulato ovvero da stipulare tra la Società o la Società affittante e gli istituti finanziatori e/o per la disponibilità degli importi necessari a finanziare la gestione della lavanderia e il complesso aziendale con i beni strumentali.

Contratto: indica il presente Contratto di servizio che disciplina il rapporto intercorrente tra l'Azienda, la Società e la Società affittante.

Contratto preliminare: indica il contratto sottoscritto 29 luglio 2014 tra l'Azienda e la ditta Haas srl, come previsto dall'art. 11 del Capitolato d'oneri della procedura ristretta EC 3/2009, volto a regolare diritti e obblighi reciproci fino all'ultimazione tecnica del complesso aziendale e alla conseguente costituzione della Società.

Costo di costruzione della lavanderia: indica il dettaglio analitico dei costi di costruzione del complesso aziendale come specificati nel Calcolo della Spesa come risultante dal PEF della Società affittante la cui perfetta esecuzione è uno dei parametri sulla base del quale si basa l'equilibrio del PEF.

Corrispettivi: indica, congiuntamente a carico dell'Azienda,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'importo di spesa annua per il pagamento del servizio di lavaggio alla Società e il canone di affitto del complesso aziendale e dei beni strumentali pagati alla Società affittante tramite la Società.

Data di messa a disposizione del complesso aziendale: indica la data in cui la Società affittante mette a disposizione il complesso aziendale (la lavanderia e i beni strumentali) per il suo esercizio in condizioni di operatività alla Società. La consegna del complesso aziendale è il presupposto per la contestuale costituzione della Società e la data da cui decorre il termine per corrispondere il canone di affitto alla Società affittante.

Disciplinare di Gestione: indica il disciplinare di gestione di cui all'Allegato sotto la lettera (d).

Documenti di Finanziamento della Società affittante: il contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalla Società affittante il 29 luglio 2014 con la Hypo Vorarlberg Leasing SpA, il contratto di locazione finanziaria stipulato con la Cassa Rurale di Renon e tutti gli ulteriori contratti e accordi sottoscritti dalla Società affittante per reperire i finanziamenti, anche sotto forma di capitale di rischio (equity) o quasi equity, necessari per acquisire beni strumentali o modifiche al complesso aziendale concordate.

DSCR: è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell'orizzonte temporale previsto per il rimborso dei finanziamenti, fra il flusso di cassa disponibile per il Servizio del Debito ed il Servizio del Debito stesso comprensivo di quota capitale quota interessi.

DSCR Medio (o ADSCR): indica il valore medio assunto dall'indicatore DSCR nel PEF.

DSCR Minimo: indica il valore minimo assunto dall'indicatore DSCR nel PEF.

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, ottavo comma, del Codice, determinato sulla base dei presupposti del PEF e di quanto previsto agli articoli 20 e 23 del Contratto.

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione di Servizi in conformità alle previsioni del presente Contratto.

Evento Destabilizzante: indica, qualora determini una Alterazione dell'equilibrio del PEF:

(i) ogni Fatto dell'Azienda di cui alla successiva definizione;

(ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore;

(iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuto dopo la data del presente Contratto che:

(1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la conduzione della Società, sulla gestione eco-

Theresa Sbard

Allegato

procedendo al loro riequilibrio, a causa delle circostanze sopravvenute indipendenti dall'aggiudicatario, sempre nel rispetto della distribuzione dei rischi comunitari.

- la Società Mista avrà un sito web dove dovranno essere pubblicati le informazioni, gli atti, i documenti imposti dalle leggi vigenti per le società partecipate.

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (il "Contratto").

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli atti e la documentazione richiamati nello stesso. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto previsto in uno o più degli allegati o dei documenti sopra richiamati, prevale il contenuto del presente Contratto.

1.3 I seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e qualora mancanti dovranno essere materialmente allegati, in versione sottoscritta da tutte le Parti, entro un anno dalla sua sottoscrizione:

- (a) PEF della Società.
- (b) Contratto di affitto del complesso aziendale tra la Società e la Società affittante conferente.
- (c) PEF della Società affittante.
- (d) Disciplinare di Gestione del servizio che verrà reso per i singoli plessi, definizione degli standard prestazionali tecnici, temporali e gestionali del servizio (ed eventuale differenziazione degli standard prestazionali per plessi), definizione del "service level agreement" (misure prestazionali attese, non conformità accettabili, non conformità non accettabili) anche coerentemente agli standard di cui alla RAL 992/2.
- (e) Disciplinare di controllo e monitoraggio del Contratto di servizio: procedure di controllo, misure di controllo della performance, determinazione del sistema di penali, applicazione automatica mediante il sistema informativo secondo l'imputazione delle responsabilità.
- (f) Disciplinare della manutenzione ordinaria del complesso aziendale in capo alla Società.
- (g) Disciplinare della manutenzione straordinaria, programmata e di innovazione tecnologica in capo alla Società

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Alessandra Sclavi

affittante.

(h) Piano di aggiornamento degli impianti e modalità di sviluppo periodico degli stessi.

(i) Piano di differenziazione delle manutenzioni: i) identificazione delle manutenzioni ordinarie; ii) identificazione delle manutenzioni straordinarie; iii) identificazione della disciplina per la classificazione delle manutenzioni come "ordinarie" o "straordinarie" in caso di manutenzioni impreviste.

(j) Piano di evoluzione del servizio per il passaggio al lavanolo e ridefinizione degli standard e del service level agreement atteso a regime.

(k) Piano di monitoraggio delle performance e della definizione degli obiettivi di miglioramento degli standard del servizio (economici e gestionali).

(l) Modello organizzativo della Società: i) strutturazione della pianta organica del personale da impiegare nel servizio e sintesi del mansionario; ii) organigramma; iii) figure chiave dell'organizzazione e relative mansioni/risponsabilità; v) modalità di assolvimento degli obblighi di formazione/informazione.

(m) Manuale ISO della Società quanto si completerà l'iter per il rilascio.

(n) Disciplinare di prove e collaudo del Complesso aziendale.

(o) Assicurazioni della Società e della Società affittante.

(p) Elenco delle Strutture Convenzionate con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige operanti nell'ambito del Territorio di Bolzano con indicazione della quantità di biancheria piana e personale, potenzialmente ricadenti nel servizio della Società.

(q) Statuto/atto costitutivo della Società.

(r) Statuto/atto costitutivo della Società affittante.

(s) Contenuti del sito web della Società Mista.

(t) Piano degli investimenti stimabile al momento della pubblicazione del Bando di gara in biancheria piana e personale con le relative sostituzioni periodiche.



Art. 2) Definizioni

2.1 Salvo che sia diversamente disposto nella presente Contratto ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Alterazione dell'Equilibrio: indica le conseguenze di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui diano luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR medio: variazione di


Steno in fluid



nomica o sulla sua funzionalità ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;

(2) modifichi in senso pregiudizievole per la Società il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;

(3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione del servizio;

(4) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data del presente Contratto;

(iv) ogni ritardo nelle obbligazioni dell'Azienda o inadempimento dell'Azienda che possa pregiudicare la conduzione della Società;

(v) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile alla Società.

Evento Favorevole indica:

a. ogni evento o circostanza elencata nella definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti un miglioramento nei Parametri Finanziari.

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività della Società comprese tra la Data di Messa a disposizione del complesso aziendale e la scadenza o la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del Contratto.

Fatto dell'Azienda indica:

a. l'inadempimento dell'Azienda alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto o della legge;

b. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi, l'importo di spesa per il pagamento del servizio di lavaggio e il canone di affitto del complesso aziendale alla Società superiore a 60 (sessanta) giorni;

c. un fatto imputabile all'Azienda che impedisca alla Società di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto che causi danni o alterazioni al complesso aziendale;

d) una richiesta dell'Azienda.

Finanziamenti: indica l'importo complessivo delle risorse finanziarie rese disponibili alla Società Mista dai Finanziatori.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei Contratti di Finanziamento.

Forza Maggiore: indica qualsiasi evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da atti od omissioni, non imputabile alle Parti e da queste non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o la forza maggiore da cui derivi per la Società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, quali, a titolo meramente esemplificativo:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

a. guerra, colpi di stato, terrorismo, sommossa, insurrezioni o agitazioni civili di altro tipo, o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente Contratto;

b. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici eccezionali anche rispetto alle normali condizioni climatiche dell'area di localizzazione, o simili eventi;

c. sabotaggio e atti vandalici;

d. epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche;

f. sciopero o agitazione sindacale con espressa esclusione degli eventi relativi ai dipendenti della Società ove abbia durata complessiva di almeno 20 (venti) giorni (anche non consecutivi) dello stesso anno solare;

k. sospensione o interruzione nella somministrazione dell'energia elettrica necessaria alla disponibilità della lavanderia ovvero all'erogazione dei Servizi, per cause non imputabili alla Società che si protragga per un lungo periodo di tempo, tale da rendere inefficaci i sistemi alternativi di reperimento di energia.

Grave inadempimento della Società: indica la circostanza in cui la Società, non garantisca la completa ed esauriente esecuzione delle clausole del Contratto e ciò determini disguidi per l'attività ospedaliera per un periodo superiore a 180 giorni; Investimento: indica complessivamente tutti gli oneri e i costi necessari alla conduzione della Società e quelli realizzati dal Locatore per mettere a disposizione della Società il complesso aziendale, come previsti nei PEF. Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci della Società a titolo di capitale sociale, riserve di sovrapprezzo, contributi in conto capitale e prestito subordinato sottoscritto dai soci. Complesso aziendale: indica l'immobile, le pertinenze, i macchinari, le attrezzature, gli impianti e i beni strumentali oggetto del Contatto di affitto resi disponibili dalla Società affittante alla Società. Parte: indica l'Azienda, la Società, la Società affittante e il Socio privato (che congiuntamente sono definite "Parti"). Piano Economico-Finanziario o PEF: indica sia il piano economico-finanziario relativo alla Società di cui all'articolo 20 del presente Contratto, e la relativa relazione illustrativa contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, documento che si allega sotto la lettera (a) sia l'analogo documento elaborato per la Società affittante che si allega sotto la lettera (c). Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.ii.mm. Responsabili della Concessione: indica i rappresentanti del-

Francesca Spad

Handwritten signature or scribble at the bottom left.

le Parti, designati nella Fase di Gestione, ai sensi dell'articolo 18 del Contratto.

Responsabile della Sicurezza: indica il soggetto, di volta in volta responsabile per la sicurezza della Società.

Responsabile del Procedimento: indica la persona dell'Azienda quale sono affidate le funzioni di gestione del presente Contratto ed ogni suo eventuale sostituto nominato dall'Azienda e comunicato per iscritto alla Società e alla Società affittante.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo articolo 21 (Riequilibrio), e le conseguenti modifiche del PEF e del Contratto rese necessaria da nuovi programmi di investimenti ovvero dagli eventi che determinino un'alterazione dell'equilibrio del PEF.

Servizio del Debito: è la somma della quota capitale e quota interesse dei finanziamenti, calcolato per ogni dato periodo dell'orizzonte temporale previsto per il rimborso dei finanziamenti contratti dalla Società e dalla Società affittante.

Servizi: indica collettivamente tutti i servizi previsti per la gestione dell'attività di lavanderia per i complessi sanitari, come descritti nel presente Contratto, nella relativa definizione e nel Disciplinare di Gestione.

TIR dell'Azionista: è il tasso di sconto che rende pari a zero il valore attuale netto della somma delle seguenti voci: erogazioni del capitale sociale, erogazioni del finanziamento soci, rimborso del capitale sociale, rimborso del finanziamento soci, interessi sul finanziamento soci e distribuzione dei dividendi.

TIR di Progetto: è il tasso di sconto che rende pari a zero il valore attuale netto della somma delle seguenti voci: entrate operative, uscite operative, investimenti, imposte sul reddito operativo.

Art. 3) Oggetto del Contratto

3.1 L'oggetto del Contratto riguarda la regolazione del servizio di lavanderia da erogarsi dalla Società per il lavaggio e la gestione della biancheria piana dell'Azienda nonché dell'abbigliamento personale dei dipendenti.

3.2 Il Servizio comprende il lavaggio, la stiratura e la riparazione della biancheria piana e dell'abbigliamento di lavoro e il loro confezionamento in funzione delle esigenze dei reparti e dei servizi.

3.3 Il Servizio comprende il ritiro e la consegna della biancheria piana e dell'abbigliamento di lavoro presso le Sedi ospedaliere e la gestione del relativo magazzino.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Francesca Sclaf

3.4 Il Servizio comprende la gestione della distribuzione dell'abbigliamento di lavoro all'interno delle Sedi ospedaliere anche attraverso appositi distributori.

3.6 Il Servizio riguarda le strutture sanitarie dell'Alto Adige (ospedali, distretti ed altre sedi periferiche) potrà essere esteso, come espressamente indicato nel Bando di gara, su autorizzazione dell'Azienda, alle case di riposo e ai centri lungodegenti che siano convenzionati con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ed inoltre operanti nell'ambito del territorio della Provincia di Bolzano (all. p).

Art. 4) Durata del Contratto

4.1 La durata del Contratto è di 30 anni, coincide con la durata della Società e la durata del Contratto di affitto. E' fatto espresso divieto di rinnovo del Contratto alla Società con lo stesso socio privato senza che sia stata esperita una gara concorrenziale.

4.2 Il Contratto decorre dalla data di costituzione della Società, coincidente con la data di messa a disposizione del complesso aziendale da parte della Società affittante.

4.3 Ai fini dell'affidamento dell'eventuale nuovo Contratto - mediante gara competitiva per l'individuazione del nuovo socio privato - l'Azienda deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e, comunque, almeno 20 mesi prima della data di scadenza del Contratto in modo tale da evitare soluzioni di continuità nell'esercizio del Servizio.

4.4 La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni utili all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di gestione, nonché le informazioni operative e commerciali utili per la formulazione delle offerte da parte dei potenziali subentranti.

4.3 Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato completato l'iter per l'individuazione del nuovo Socio è facoltà dell'Azienda obbligare il socio uscente a proseguire la sua attività nella compagine, per il periodo necessario per completare l'aggiudicazione.

4.4 Alla scadenza del periodo di durata del Contratto, l'Azienda ha la facoltà di riscattare a favore dell'ente che sarà indicato (Azienda, Provincia di Bolzano, Società, ecc.) al prezzo di mercato il complesso aziendale dalla Società



affittante comprensivo dell'immobile, macchinari, arredi, beni strumentali ecc. per consentire la prosecuzione del servizio della Società con il medesimo compendio.

Art. 5) L'Azienda, la Società Mista, la Società affittante e la distribuzione dei rischi

5.1 Per realizzare l'operazione, l'Azienda e il Privato hanno costituito la Società Mista di cui sono soci, rispettivamente al 51 e 49 per cento, come da Atto Costitutivo allegato (q).

5.2 La Società e il Contratto di servizio che la lega all'Ente concedente vanno ascritti nell'ambito dei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 3, comma 15 ter del Codice. A questo riguardo all'art. 3, comma 15-ter specifica che per tali contratti deve esserci una "allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni comunitarie vigenti". 5.3 Le prescrizioni comunitarie prevedono che in un contratto di PPP il privato debba sostenere sostanzialmente, e non formalmente, il rischio di costruzione e almeno uno dei due rischi di domanda e di disponibilità, mentre la PA deve assumere pienamente il rischio c.d. "amministrativo", costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.

5.4 Per attuare in conformità dei principi comunitari la distribuzione dei rischi tra Azienda, la Società e il Socio privato:

a) la Società assumerà i rischi (condividendoli tra le Parti) legati: i) alla gestione del servizio; ii) alla domanda per la variabilità della richiesta di servizi sanitari nelle strutture ospedaliere legate alla morbilità laddove questi non derivino da disposizioni normative o regolamentari; iii) alla variabilità della popolazione ricadente nella Provincia di Bolzano potenzialmente fruitrice delle strutture ospedaliere; iv) alla capacità di intercettare la domanda potenziale, esistente alla pubblicazione del Bando, di servizi relativa alle case di riposo e ai centri per lungodegenti convenzionati con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; v) alla manutenzione ordinaria della lavanderia, comprensiva dell'immobile, dei macchinari, dei beni pertinenziali e dei beni strumentali, ricevuti in affitto dalla Società affittante come complesso aziendale;

b) la Società affittante - 70 % del Socio privato - assume i seguenti rischi legati alla realizzazione del complesso aziendale: i) di finanziamento; ii) di progettazione; iii) di costruzione; iv) di manutenzione straordinaria e program-

mata; v) di aggiornamento tecnologico; vi) di perimento anche per eventi di Forza Maggiore; vii) di finanziamento e reperimento sul mercato della biancheria piana e personale quando verrà richiesto dall'Azienda il passaggio dal servizio di lavaggio a quello di lavanolo, questo rischio può gravare in alternativa sulla Società; vii) di finanziamento e reperimento sul mercato delle apparecchiature distributrici sul mercato allorquando si valuti congiuntamente tra le parti l'opportunità di passaggio dalla distribuzione manuale a quella automatica internamente ai plessi sanitari, questo rischio può gravare in alternativa sulla Società. La Società affittante si impegna a mettere a disposizione un complesso aziendale che abbia una capacità produttiva di al massimo 16 tonnellate al giorno come da Bando di Gara;

c) l'Azienda sanitaria assume i rischi amministrativi e regolamentari anche riferiti al quantità dei posti letto e dell'abbigliamento personale prospettati al momento della pubblicazione del bando di gara, le variazioni di questi presupposti consentono la rideterminazione tariffaria di lavaggio per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario del PEF.

Art. 6) Obbligazioni della Società

6.1 Principali Obbligazioni della Società


6.1.1 La Società s'impegna a:


- a. erogare i Servizi in ottemperanza al Disciplinare di Gestione dei servizi allegati e secondo le disposizioni del presente Contratto;
- b. ad adeguare nel corso del Contratto la propria attività all'eventuale nuova normativa sopravvenuta;
- c. garantire un'efficiente convivenza all'interno della struttura tra il personale dell'Azienda e quello autonomamente reclutato;
- d. in generale, tutte le altre attività di competenza della Società comprese nell'oggetto del Contratto ai sensi del precedente articolo 3 (Oggetto del Contratto).

6.1.2 La Società, qualora l'Azienda deliberi l'acquisto della biancheria piana e quella personale e/o l'acquisto di macchinari per la distribuzione automatica dell'abbigliamento personale - in quest'ultimo caso previo consenso della Società e della Società affittante -, incaricherà il Socio privato di procedere all'acquisto delle forniture tramite la Società affittante.

6.2 Ulteriori obbligazioni della Società


Tuo in Solido







6.2.1 La Società s'impegna a fornire all'Azienda la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede in relazione ad attività e provvedimenti di competenza dell'Azienda.

6.2.2 La Società s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Azienda in relazione:

a) a ogni sospensione o indisponibilità dei servizi rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gestione con indicazione della relativa causa e delle misure che la Società intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi, salvo quanto previsto in relazione alle penali dovute dalla Società; tra le misure la Società potrà stipulare accordi con altre società per garantire il lavaggio della biancheria in caso di blocco dell'attività a causa di problemi tecnici o altri eventi imprevisti riferiti al complesso aziendale;

b) a l'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti della Società e della Società affittante ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità della Società di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;

c) a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto e sulla capacità della Società di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto;


d) al verificarsi dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione dei Finanziamenti concessi alla Società ai sensi del contratto di finanziamento e alla Società affittante per il contratto di leasing o altro contratto di finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti della Società e della Società affittante.

6.2.3 Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (d) sono rese al Responsabile del Contratto nel corso della Fase di Gestione.

6.2.4 La Società e la Società affittante sono obbligate a comunicare all'Azienda i dati degli Enti Finanziatori e a trasmettere alla stessa i contratti di finanziamento e/o di leasing.

6.3 La Società dovrà svolgere, attraverso una propria struttura, una costante attività di monitoraggio sull'erogazione dei Servizi in Fase di Gestione; detta struttura dovrà cooperare con il Responsabile del Contratto dell'Azienda garan-

Calmo



Roberto Thomas S. S. S.

tendo un costante flusso di informazioni dalla Società Mista e dalla Società affittante all'Azienda.

6.4 La Società dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un sistema software di monitoraggio del servizio in tutte le sue fasi che consenta di verificare il raggiungimento degli standard predeterminati e di irrogare le penali automaticamente in caso di mancata soddisfazione. Lo stesso sistema informatizzato deve consentire di determinare quotidianamente per centri di servizio (le strutture Ospedaliere) l'importo fatturabile della Società che deve essere pagato dall'Azienda da cui eventualmente detrarre le penali.

6.4 La Società affittante dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un programma di monitoraggio degli obblighi di manutenzione straordinaria, programmata, di aggiornamento tecnologico del complesso aziendale sia riferito all'immobile che ai macchinari e agli altri beni di cui ha la proprietà, che consenta di applicare le eventuali penali in automatico decurtandole dal canone di affitto del complesso aziendale.

6.4 La Società affittante dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un programma di monitoraggio degli obblighi di manutenzione ordinaria che consenta di rilevare gli inadempimenti e di applicare le eventuali penali a carico del soggetto incaricato dalla Società eventualmente escutendoli dalla garanzia prestata (vedi art. 5 del Contratto di affitto).

6.9 La Società e la Società affittante si impegnano a cooperare con l'Azienda, ai fini della gestione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi all'attività della Società sul sito web della stessa che dovrà avere i contenuti indicati nell'Allegato (q).

Art. 7) Responsabilità della Società

7.1 La Società è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

7.2 La Società è responsabile dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Azienda o ai suoi dipendenti e consulenti o a terzi, a diretta conseguenza delle attività della Società, anche per dolo o colpa grave del proprio personale, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e,

Handwritten signature
S. M. S.

Handwritten signature

Handwritten signature

in generale, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto durante la Fase di Gestione.

7.3 La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere alla Società o ai suoi dipendenti sarà a carico della Società.

Art. 8) Dichiarazioni e garanzie della Società

8.1 La Società dichiara e garantisce che:

- (a) è validamente costituita come società a srl ai sensi di legge;
- (b) ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;
- (c) è dotata di ogni potere ed autorità necessari al fine della sottoscrizione del presente Contratto e che può adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- (d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (e) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei suoi confronti e di ciascuno dei soci della Società Mista, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto;
- (f) al momento della stipula del presente Contratto e per tutta la sua durata è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o, comunque, opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Società;
- (g) la sottoscrizione del presente Contratto e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l'adempimento delle obbligazioni da essa derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per la Società e per ciascuno dei suoi soci o destinati a produrre effetti, nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.

Handwritten signatures and notes on the right margin:

- Top signature: *Handwritten signature*
- Middle signature: *Handwritten signature*
- Bottom signature: *Handwritten signature*
- Text below bottom signature: *Thomas Schmid*

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 9) Obbligazioni dell'Azienda

9.1 Principali obbligazioni dell'Azienda

9.1.1 L'azienda s'impegna a:

- a. pagare con puntualità la Società i corrispettivi e cioè, l'importo di spesa per il pagamento del Servizio di lavaggio e il canone di affitto del complesso aziendale;
- b. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative di propria competenza (nella misura in cui non di competenza della Società o della Società affittante) necessarie o utili all'operazione riguardante l'esercizio del Servizio;
- e. prestare alla Società e alla Società affittante ogni ragionevole assistenza e/o necessario consenso al fine della pronta emissione e adozione di ogni permesso, autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso, atto, concessione, licenza o provvedimento di natura amministrativa o regolamentare;
- f. nominare il Responsabile del Contratto;
- g. ad istituire un Nucleo di vigilanza sull'attività della Società e della Società affittante per la verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

9.2 Ulteriori Obbligazioni dell'Azienda

9.2.1 L'Azienda s'impegna a trasmettere prontamente alla Società e alla Società affittante nel più breve tempo possibile le seguenti informazioni e documenti:

- a. ogni provvedimento riguardante modifiche dell'apporto finanziario a favore del Progetto;
- b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o la modifica del Contratto;
- c. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul Contratto, ovvero sulla capacità della Società e della Società affittante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

9.2.2 L'Azienda dichiara e garantisce che l'aggiudicazione della gara al Socio privato della Società è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti.

9.2.3 L'Azienda s'impegna a prestare la propria ragionevole

Vincenzo Suardi

Adriano

collaborazione per tutte le attività necessarie alla disponibilità del Finanziamento Bancario e alla definizione dei relativi impegni contrattuali presi o da prendere da parte della Società e dalla Società affittante.

Art. 10) Responsabilità dell'Azienda

10.1 L'Azienda è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla Società e alla Società affittante, ai dipendenti, collaboratori o ausiliari della Società e della Società affittante, ovvero a terzi (inclusi a titolo esemplificativo gli appaltatori della Società e della Società affittante), per l'intera durata del Contratto.

Art. 11) Prove e collaudo del complesso aziendale

11.1 Collaudo tecnico funzionale

11.1.1 Al fine di verificare la conformità tecnico-funzionale del complesso aziendale alle specifiche tecniche richieste in sede di bando di gara e capitolato d'oneri e al piano degli investimenti di cui al PEF, la Società affittante predisporrà una lista delle prove e collaudi da effettuarsi sul complesso aziendale, (lavanderia, macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali) con le relative modalità e con la specificazione delle modalità di contabilizzazione dei servizi comuni che se basate su appositi contatori o altre attrezzature similari dovranno essere opportunamente tarati e verificati in fase di collaudo. Tali procedure relative alle prove e collaudi costituiscono uno specifico allegato "Disciplinare di Prove e Collaudi".

11.1.2 Alla consegna del complesso aziendale alla Società, la Società affittante ne darà formale comunicazione per iscritto all'Azienda e alla Società e fornirà la documentazione necessaria per consentire le verifiche del complesso aziendale previste dalla lista delle prove, individuando contestualmente la/e data/e previste per l'effettuazione delle stesse.

11.1.3 Le prove dovranno essere svolte alla presenza e con il coinvolgimento della Società e dell'Azienda con i Responsabile del controllo delle verifiche indicato da queste.

11.2.4 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al Responsabile del

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

controllo indicato dall'Azienda saranno a carico dell'Azienda.

11.2.5 Qualora in sede di collaudo siano riscontrati vizi e/o difetti e/o mancanze tali da rendere il complesso aziendale non collaudabile, la Società affittante dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese a tutte le riparazioni, modifiche, aggiunte e/o sostituzioni necessarie a rimediare ai vizi e/o ai difetti accertati secondo le indicazioni e la tempistica emerse in sede di collaudo funzionale.

11.2.6 Nel caso in cui la Società affittante non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini stabiliti l'Azienda avrà il diritto di provvedervi direttamente o a mezzo della Società, anche attraverso terzi a ciò specificatamente incaricati, a spese della Società affittante.

11.2.7 Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, la Società affittante si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

11.2.8 A seguito dell'emissione del certificato di agibilità, e all'esito positivo del collaudo funzionale, la Società affittante avrà diritto a consegnare il complesso aziendale alla Società, data da cui comincerà a decorrere il canone di affitto.


Art. 12) La modifica del servizio di lavaggio in lavanolo

12.1 Nel Bando e nel Capitolato d'onori di gara è previsto che l'Azienda chiederà alla Società la modifica del servizio di lavaggio con il passaggio a quello di lavanolo, trasferendo l'acquisto della biancheria piana e dell'abbigliamento in capo alla Società affittante, in alternativa il rischio potrà gravare sulla Società e la determinazione del nuovo equilibrio riguarderà il PEF della Società.

12.2 Per la configurazione della distribuzione dei rischi attuato con il presente Contratto, il rischio di finanziamento e di acquisto materiale della biancheria piana e dell'abbigliamento è stato posto, tramite il Socio privato, a carico della Società affittante, che poi mediante il Contratto di affitto del complesso aziendale lo mette a disposizione della Società.

12.3 Il servizio di lavaggio verrà, a richiesta dell'Azienda, modificato in servizio di lavanolo con l'obbligo di


Thomas Schmid





Carlo Schmid

acquisto della biancheria piana e dell'abbigliamento del personale e la loro periodica sostituzione in capo alla Società affittante e la successiva messa a disposizione della Società. In allegato il piano degli investimenti stimabile al momento della pubblicazione del Bando in biancheria piana e personale con le relative sostituzioni periodiche (All. t).

12.4 Le modalità di revisione del canone di affitto del complesso aziendale per effetto della modifica del servizio da lavaggio a lavanolo e il conseguente acquisto della Società locatrice della biancheria piana e abbigliamento personale sono disciplinate nell'art. 24. Inoltre si dovrà tener conto che: a) Il costo di acquisizione non potrà discostarsi in eccesso da quello ottenuto dalle centrali di committenza nazionali, provinciali, o regionali per prodotti di qualità analoga, questo costituisce il benchmark; b) se l'acquisto della biancheria piana e personale verrà fatto dalla Società questa sarà beneficiaria dell'eventuale differenza tra il benchmark e il migliore prezzo di realizzo; c) se l'acquisto della biancheria piana e personale verrà fatto dalla Società affittante allora differenza tra il benchmark e il migliore prezzo di realizzo verrà ripartito (profit sharing) al 50% tra la stessa Società affittante e l'Azienda.

Art. 13) Lavori, servizi e forniture supplementari

13.1 L'affidamento in corso di Contratto di eventuali lavori, servizi, forniture o investimenti supplementari, che non siano stati contemplati e programmati in specifiche clausole del presente Contratto e del Bando di gara, potranno avvenire esclusivamente in conformità dell'art. 43 della Direttiva 2014/23/UE (Direttiva concessioni) poiché la disciplina delle società di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) è sorretto dai principi e dalla disciplina comunitaria come specificato nelle premesse.

13.2 Poiché i nuovi lavori e le forniture supplementari incidono sugli investimenti a carico della Società affittante, e possono incidere sulle modalità dell'espletamento del servizio della Società, entrambe le società dovranno prestare l'assenso scritto all'esecuzione dell'affidamento prima che l'Azienda lo deliberi.

13.3 Le modalità di revisione del canone di affitto del complesso aziendale per effetto dell'esecuzione dei lavori o delle forniture da parte della Società affittante sono disciplinate all'art. 24.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

This was shared

[Handwritten signature]

prezzo di realizzo; c) se l'acquisto della biancheria piana e personale verrà fatto dalla Società affittante allora differenza tra il benchmark e il migliore prezzo di realizzo verrà ripartito (profit sharing) al 50% tra la stessa Società affittante e l'Azienda.

Art. 15) Obbligazioni Generali, Servizi e manutenzione ordinaria

15.1 Obbligazioni Generali della Società

15.1.1 La Società s'impegna ad erogare, e l'Azienda s'impegna a ricevere i Servizi, a partire dalla Data di consegna del Complesso aziendale da parte della Società affittante a seguito di esito positivo di un collaudo funzionale.

15.1.2 La Società garantisce il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi, per tutta la durata del Contratto, dei servizi indicati nel Capitolato di Gestione dei servizi di cui all'Allegato (d) al presente Contratto e, di seguito, indicati:

- a) attività di lavaggio, stiratura e riparazione della biancheria nonché dello smistamento e confezionamento della stessa in funzione delle esigenze dei reparti e dei servizi;
- b) gestione del relativo magazzino;
- c) gestione e distribuzione dell'abbigliamento di lavoro nelle sedi ospedaliere;
- d) organizzazione della raccolta, ritiro, trasporto, riconsegna e distribuzione della biancheria nelle sedi ospedaliere in coordinamento con le relative modalità organizzative già presenti nelle stesse nonché in funzione delle esigenze delle sedi extraospedaliere e distrettuali;
- e) organizzazione giornaliera di tutte queste attività con i relativi orari attività;
- f) le connesse attività amministrative e contabili;
- g) gestione del relativo previsto numero complessivo di addetti.

15.1.3 A decorrere dalla Data di Messa in esercizio del complesso aziendale, in caso di violazione degli obblighi contenuti nel Disciplinare di Gestione del servizio, per fatto imputabile alla Società, l'Azienda potrà applicare le penali con riferimento alla tipologia di violazione, secondo quanto determinato nei singoli capitolati prestazionali costituenti il Disciplinare di Gestione del servizio.

15.1.4 Per l'intera durata della gestione la Società ha l'obbligo di:

Handwritten notes and signatures:
- Vertical signature on the right margin.
- Large scribbled-out signature in the middle right.
- Signature "Thomas Schmid" written vertically on the right side.
- Another signature at the bottom right.


Francesca S. S. S.

- a. nominare il Responsabile del Contratto della Società nelle modalità di cui al successivo art. 18;
- b. ottenere le certificazioni, nullaosta e quanto necessario per l'erogazione del servizio;
- c. adeguarsi alle eventuali modifiche degli standard pattuiti per l'erogazione del servizio richieste dall'Azienda, fermo restando l'aggiornamento delle tariffe avverrà solo se ci siano significativi riflessi sui costi di erogazione del servizio che comportano una alterazione dell'equilibrio del PEF.
- f. aggiornare tutta la documentazione afferente l'erogazione del servizio adeguandola alle disposizioni normative in vigore fino al termine del Contratto;
- g. a non affidare in sub concessione a terzi i servizi salvo nelle circostanze consentite nel presente Contratto;
- h. a non utilizzare, anche parzialmente o limitatamente nel tempo, il Complesso aziendale per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

15.2 Manutenzione ordinaria del complesso aziendale

15.1.2 La Società garantisce a far data della consegna del complesso aziendale per tutta la durata del Contratto, il servizio di manutenzione ordinaria del complesso aziendale comprensivo di immobile, impianti, macchinari indicati nel Capitolato di Manutenzione ordinaria di cui all'Allegato (f) al presente Contratto fornito dalla Società affittante.

15.2.2 Il Disciplinare di Manutenzione ordinaria, che la Società si impegna ad eseguire costituisce il livello minimo di manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per la manutenzione del complesso aziendale e svilupperà il Piano di manutenzione ordinaria presente nel medesimo;

15.2.3 Il Disciplinare di Manutenzione ordinaria può essere modificato in caso di accordo tra le Parti. Inoltre, il Disciplinare di Manutenzione ordinaria è oggetto di revisione obbligatoria in caso di intervento di nuove disposizioni normative atte ad incidere sul Piano di Manutenzione ordinaria presente nel medesimo.

15.2.4 La Società, con le modalità ed i tempi previsti dai commi seguenti, si impegna a:

- a. redigere un programma di manutenzione ordinaria avente ad oggetto una previsione della manutenzione per l'anno successivo a quello della sua redazione;
- b. un resoconto delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere nell'anno precedente a quello della sua redazione.



15.2.5 Entro il 30 settembre di ogni anno, la Società si impegna a presentare all'Azienda il resoconto dell'attività di manutenzione ordinaria effettivamente svolta nell'anno precedente e la bozza del programma di manutenzione per l'anno successivo. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile del Contratto dell'Azienda esamina con la Società detta bozza identificandone la coerenza con il piano di manutenzione ordinaria ed individua le eventuali modifiche da apportare.

15.2.6 Le Parti si impegnano a collaborare e cooperare per giungere alla redazione di un adeguato piano programmatico di manutenzione ordinaria.

15.2.7 A decorrere dalla Data di Messa in esercizio del complesso aziendale, in caso di violazione degli obblighi contenuti nel Disciplinare di Gestione di manutenzione ordinaria per fatto imputabile alla Società, l'Azienda potrà applicare le penali con riferimento alla tipologia di violazione, secondo quanto determinato nei singoli capitoli prestazionali costituenti il Disciplinare di manutenzione ordinaria del complesso aziendale.

15.2.8 Il Responsabile del Contratto dell'Azienda eseguirà ogni 3 anni verifiche finalizzate a valutare l'ottimo stato di conservazione del complesso aziendale.

15.3 Approvvigionamenti energetici

15.3.1 Sono a carico della Società il costo relativo alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua per le UtENZE Generali. Per quanto concerne i costi per l'energia, gli stessi, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, non potranno essere superiori a quelli Consip o della centrale unica acquisti della Provincia di Bolzano o di Regioni limitrofe, anche riferibili al settore sanitario, tenuto conto delle dimensioni della lavanderia.

15.4 Penali relative alla mancata Erogazione del Servizio e dell'attività di manutenzione ordinaria

15.4.1 Le penali relative alla mancata erogazione del Servizio e alla mancata qualità dei servizi secondo gli standard sono quelle indicate nei Disciplinari di Gestione e per il servizio di manutenzione ordinaria del complesso aziendale nel Disciplinare di manutenzione ordinaria.

15.4.2 L'importo delle penali eventualmente applicate dall'Azienda a fronte della mancata erogazione o raggiungimento della qualità del Servizio e della manutenzione ordinaria

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

sarà trattenuto dall'importo del corrispettivo del Servizio immediatamente successivo al periodo in cui si è verificata la mancata erogazione/difformità rispetto agli standard ovvero, ove la mancata erogazione/difformità rispetto agli standard abbia avuto luogo entro gli ultimi 10 (dieci) giorni prima della scadenza del periodo di riferimento, dal pagamento successivo. Resta inteso che la Società potrà instaurare un contraddittorio con l'Azienda e/o invocare per iscritto un evento di Forza Maggiore o, comunque, un evento che escluda la responsabilità della Società per la mancata erogazione del Servizio per la violazione degli obblighi previsti dal Disciplinare di Gestione o del Disciplinare di manutenzione ordinaria che hanno generato l'applicazione di penali.

Art. 16) Manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico del complesso aziendale da parte della Società affittante, responsabilità, penali anche per caso di Forza maggiore

16.1 La Società affittante garantisce a far data della consegna del complesso aziendale per tutta la durata del Contratto, il servizio di manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico del complesso aziendale comprensivo di immobile, impianti, macchinari indicati nel Disciplinare di Manutenzione straordinaria di cui all'Allegato (g) al presente Contratto fornito dal Socio privato.

16.2 Il Disciplinare di Manutenzione straordinaria, che la Società affittante si impegna ad eseguire costituisce il livello minimo di manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per la manutenzione straordinaria del complesso aziendale e svilupperà il Piano di manutenzione ordinaria presente nel medesimo;


16.3 Il Piano di Manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico può essere modificato in caso di accordo tra le Parti. Inoltre, il Piano di Manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico è oggetto di revisione obbligatoria in caso di intervento di nuove disposizioni normative atte ad incidere sul Piano di Manutenzione medesimo.

16.4 La Società affittante, con le modalità ed i tempi previsti dai commi seguenti, si impegna a:

a. redigere un programma di manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico avente ad oggetto una previsione della manutenzione per l'anno successivo a quello della sua redazione;



Ther...



b. un resoconto delle attività di manutenzione straordinaria poste in essere nell'anno precedente a quello della sua redazione.

16.5 Entro il 30 settembre di ogni anno, la Società affittante si impegna a presentare all'Azienda il resoconto dell'attività di manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico effettivamente svolta nell'anno precedente e la bozza del programma di manutenzione straordinaria e programmata per l'anno successivo. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile del Contratto dell'Azienda esamina con la Società affittante detta bozza identificandone la coerenza con il piano di manutenzione ed individua le eventuali modifiche da apportare.

16.6 L'Azienda e la Società affittante si impegnano a collaborare e cooperare per giungere alla redazione di un adeguato piano programmatico di manutenzione straordinaria.

16.7 Il Responsabile del Contratto dell'Azienda eseguirà ogni 3 anni verifiche finalizzate a valutare l'ottimo stato di conservazione del complesso aziendale (immobile, impianti, macchinari, ecc).

16.8 Le penali relative alla mancata attuazione del piano di manutenzione straordinaria e programmata e alla mancata qualità della manutenzione secondo gli standard sono quelle indicate nei Disciplinari di Gestione di manutenzione straordinaria.

16.9 L'importo delle penali eventualmente applicate dall'Azienda a fronte della mancata erogazione del servizio di manutenzione straordinaria o programmata sarà trattenuto dall'importo del canone di affitto del complesso aziendale immediatamente successivo al periodo in cui si è verificata la mancata e/o inadeguata erogazione ovvero, ove la mancata erogazione abbia avuto luogo entro gli ultimi 10 (dieci) giorni prima della scadenza del periodo di riferimento, dal pagamento successivo.

16.10 Resta inteso che in caso di inadempimento della Società affittante per vizi strutturali e/o inadempimento del Disciplinare di manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico e nel caso di causa di Forza Maggiore che pregiudichi la possibilità di utilizzo del complesso aziendale per l'erogazione dei servizi secondo gli standard da parte della Società, le penali relative al Disciplinare di gestione, a carico della Società, verranno escusse a detrazione del canone di affitto del complesso aziendale così come i maggior costi generati dal servizio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sostitutivo.

Art. 17) Modifiche dei Servizi

17.1 L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel corso dell'intero periodo della Fase di Gestione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, l'Azienda potrà richiedere l'adeguamento del Disciplinare di Gestione.

17.2 Il Disciplinare di Gestione sarà aggiornato ogni volta che se ne riscontri la necessità in ragione di fattori straordinari o eventi di Forza Maggiore. Le Parti concorderanno gli aggiornamenti al Disciplinare di Gestione in buona fede e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario del PEF.

17.3 Qualora la revisione del Disciplinare di Gestione ai sensi del precedente paragrafo comporti una variazione in un aumento o in diminuzione dei costi delle prestazioni oggetto dei Servizi si procederà all'adeguamento della tariffa del servizio.

Art. 18) Responsabile del Contratto

18.1 Prima dell'inizio della Fase di Gestione, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'erogazione dei servizi, sia l'Azienda che la Società, come la Società affittante nomineranno i propri Responsabili del Contratto, ai quali è demandata la vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione e, in particolare, sull'erogazione dei Servizi secondo i criteri di cui al Disciplinare di Gestione, dei Disciplinari di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il mantenimento di livelli qualitativi minimi riguardanti i servizi offerti.

18.2 A tal fine il Responsabile del Contratto per l'Azienda dovrà effettuare i necessari controlli nei termini stabiliti dai Disciplinari di Gestione e di manutenzione, avvalendosi di collaboratori ed esperti, ove necessario ma anche tramite il sistema informatizzato di controllo predisposto dal Socio privato.

18.3 Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei servizi, il Responsabile della Concessione per l'Azienda dovrà segnalare prontamente alla Società o alla Società affittante eventuali contestazioni o rilievi, assegnando un adeguato termine per provvedere, salvo naturalmen-

Thommas Brand

te l'applicazione automatica delle penali qualora le difformità e/o le mancate esecuzioni costituiscano un inadempimento degli standard prestabiliti.

18.4 Le attività del Responsabile della Concessione nominato dall'Azienda non devono intendersi come limitative delle attività di alta sorveglianza da parte dell'Azienda.

18.5 L'Azienda potrà pubblicare periodicamente, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Concessione sulla pagina dedicata del sito web della Società.

Art. 19) Sospensione dei Servizi

19.1 La sospensione dei Servizi per causa di Forza Maggiore e per rischi riconducibili alla Società affittante

19.1.1 Informativa

La Società si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo:

- a. l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- b. una descrizione dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché dei Servizi che possono essere prestati seppur parzialmente;
- c. l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti ed i rimedi che la Società intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo paragrafo, l'Azienda ed il la Società individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

19.1.2 Sospensione parziale del Servizio

- a. qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione parziale dell'attività di gestione (intendendosi per "parziale" la sospensione di uno o più dei Servizi e/o la sospensione di una parte di uno o più Servizi) per un periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui alla precedente disposizione, la Società si attiverà tempestivamente al fine di mitigarne gli effetti. In tale ipotesi, l'informativa di cui al precedente articolo 19.1.1 dovrà anche indicare quali Servizi siano comunque utilmente erogabili anche soltanto parzialmente.
- b. Entro 8 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, l'Azienda potrà chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni addotte dalla Società in relazione ai Servizi non erogabili ed indicare eventuali sue determinazioni in

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

proposito.

c. Qualora l'Azienda non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dalla Società entro il termine di cui sopra, la Società medesima dovrà comunque provvedere alla erogazione dei Servizi indicati nell'informativa.

19.1.3 Sospensione totale dei Servizi

Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'intera attività di gestione dei Servizi per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al precedente disposizione, la Società si impegna ad attivarsi tempestivamente al fine di mitigarne gli effetti.

19.2 Sospensione dei servizi per rischi sostenuti dalla Società affittante

In tutti i casi di sospensione parziale o totale del servizio causati da ragioni riferibili alla manutenzione straordinaria, programmata e di aggiornamento tecnologico del complesso aziendale messo a disposizione dalla Società affittante, il Responsabile del Contratto della Società affittante ha gli stessi obblighi del Responsabile del Contratto della Società compreso quello di informativa.

19.3 In tutti i casi di sospensione parziale o totale del servizio per ragioni riconducibili ai rischi sostenuti dalla Società affittante relativi al complesso aziendale messo a disposizione (manutenzione straordinaria, programmata, mancato adeguamento tecnologico, perimento ed eventi di Forza Maggiore) saranno imputati a questa i maggior costi inerenti al servizio sostitutivo sino al ripristino delle condizioni per la gestione ordinaria, così come le penali generate dall'inadempimento della Società; i costi e le penali verranno dedotte dal Canone di affitto del complesso aziendale.

TERZA PARTE: DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE


Art. 20) Equilibrio Economico Finanziario PEF della Società

20.1 Il Piano Economico Finanziario (PEF) della Società costituisce parte integrante del presente Contratto ed è soggetto ad aggiornamento secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore e dal presente Contratto.

20.2 Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento del Contratto.



Theresa S. S. S.



20.3 L'Equilibrio Economico Finanziario presuppone il rispetto dei Parametri Finanziari e sarà soggetto a revisione in caso di Lesione dell'Equilibrio per effetto dell'Evento Destabilizzante (es. riduzione dei posti letto per effetto di adeguamento a norme sopravvenute) o Evento Favorevole (aumento dei posti letto per effetto di adeguamento a norme sopravvenute) che possa di volta in volta verificarsi e che possa influire sui volumi di attività della Società, fermo restando la ripartizione dei rischi tra Azienda e Società.

20.4 Il PEF sarà aggiornato a seguito di un Evento Destabilizzante o Evento Favorevole ovvero negli altri casi previsti nel presente Contratto.

20.5 Fermo l'aggiornamento del PEF nelle ipotesi sopra menzionate e l'eventuale Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 21 del presente Contratto, il PEF risulta vincolante per le Parti fino alla data di scadenza del Contratto.

Art. 21) Riequilibrio del PEF della Società

21.1 In attuazione dei principi di cui all'articolo 143, comma 8, del Codice l'Azienda o la Società avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo 21, nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata, rispettivamente, da Evento Destabilizzante e/o Evento Favorevole.

21.2 Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante, ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro (30) giorni dalla relativa richiesta scritta dell'Azienda, la Società procederà, dietro consultazione dei Finanziatori, ad elaborare una revisione del PEF che illustri:

- il valore dei Parametri Finanziari alla data di revisione del PEF rilevato, senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
- il valore dei Parametri Finanziari alla data di revisione del PEF rilevato, in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente all'Azienda copia della revisione e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, in caso di Evento Favorevole, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo 23 dovrà essere effettuato a vantaggio dell'Azienda.

21.3 Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione della revisione del PEF, l'Azienda e la Società procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie e

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
Thomas Schul

all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere ad esempio in via alternativa o congiunta:

- a. l'incremento o riduzione delle tariffe del servizio per Kg;
- b. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario affinché i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'articolo 143, comma 8 del Codice.

21.5 A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo, il PEF sarà sostituito dalla revisione del PEF posto a base del Riequilibrio.

21.6 Qualora l'Azienda si rifiuti senza giustificato motivo di procedere alla revisione o di applicare il nuovo PEF l'eventuale recesso della Società comporterà l'obbligo per l'Azienda ai rimborsi e agli indennizzi come nel caso in cui si verifichi un adempimento o una revoca per pubblico interesse dell'Azienda, in analogia con i rimborsi e l'indennizzo riferibili alle voci sub a) e b) e c) dell'art. 158 del Codice.


21.7 Qualora la Società si rifiuti di procedere alla revisione o di applicare il nuovo PEF senza giustificato motivo l'eventuale recesso dell'Azienda consentirà i rimborsi e l'indennizzo riferibili al caso di inadempimento della Società in analogia con i rimborsi e l'indennizzo riferibili solo alla voce sub a) dell'art. 158 del Codice.

21.8 Qualora risulti impossibile procedere al riequilibrio perché sono insufficienti i mezzi per l'adeguamento del PEF, l'eventuale risoluzione consensuale o l'esercizio del recesso consentita ad entrambe le parti per impossibilità sopravvenuta della prestazione consentirà i rimborsi e l'indennizzo riferibili alle voci sub a) e b) dell'art. 158 del Codice.


Art. 22) Corrispettivo del Servizio

22.1 Corrispettivo del servizio

22.1.1 Nella Fase di Gestione da parte dell'Azienda alla Società Mista dovrà essere corrisposto come corrispettivo del servizio una tariffa a Kg per la biancheria piana e quella personale al netto dell'IVA, nella misura prevista dal PEF.



Thos was SA and



22.1.2 Coerentemente a quanto previsto nel PEF, per il primo anno di gestione l'Azienda potrà corrispondere alla Società un set up fee, fino ad un valore massimo di 350.000, che andrà a compensare i maggiori costi di start up connessi all'eventuale passaggio frazionato nel corso dell'anno dei plessi ospedalieri al servizio di lavaggio erogato dalla Società. Laddove al 5° anno di gestione il cash flow operativo cumulato superasse € 200.000 e la Posizione Finanziaria Netta della società fosse negativa, la Società accorderà all'Azienda uno sconto di fine anno di € 50.000 anno per i successivi 7 anni.

22.1.3 Il Corrispettivo del servizio sarà liquidato secondo le modalità previste nel PEF a cadenze posticipate mensili, nella misura di volta in volta maturata secondo il Disciplinare di Gestione allegato, dietro presentazione di regolari fatture per centri di costo per i relativi importi. Il pagamento delle fatture emesse sarà effettuato nei termini vigenti in materia applicati dall'Azienda.

22.1.4 Le Parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento della Società nella gestione del servizio si potranno dedurre l'importo delle penali eventualmente maturate ai sensi del presente Contratto.

Art. 23) Equilibrio Economico Finanziario e PEF della Società affittante

23.1 Il Piano Economico Finanziario (PEF) della Società affittante costituisce parte integrante del presente Contratto ed è soggetto ad aggiornamento secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore e dal presente Contratto.

23.2 Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento del Contratto.

23.3 L'Equilibrio Economico Finanziario presuppone il rispetto dei Parametri Finanziari e sarà soggetto a revisione per effetto delle richieste di nuovi investimenti nel complesso aziendale, diversi da quelli connessi al piano di manutenzione straordinaria, programmata e aggiornamento tecnologico, che possano di volta in volta verificarsi.

23.4 Il PEF sarà aggiornato a seguito di richieste di modifiche del complesso aziendale e del servizio previste nel presente Contratto.

Handwritten notes and signatures:
- Vertical signature on the right margin.
- A large, stylized signature or stamp on the right side.
- A signature at the bottom right, with the text "This was signed" written vertically next to it.

23.5 Fermo l'aggiornamento del PEF nelle ipotesi sopra menzionate e l'eventuale Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto, il PEF risulta vincolante per le Parti fino alla data di scadenza del Contratto.

Art. 24) Riequilibrio del PEF del Canone di affitto della Società affittante

24.1 La Società affittante avrà diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata dalla richiesta di nuovi investimenti nel complesso aziendale da mettere a disposizione della Società.

24.2 Entro (30) giorni dalla relativa richiesta scritta dell'Azienda di voler procedere con nuovi investimenti, la Società affittante procederà, anche dietro consultazione dei Finanziatori, ad elaborare una revisione del PEF che illustri:



- a. il valore dei Parametri Finanziari alla data di revisione del PEF rilevato, senza considerare l'impatto dei nuovi investimenti che daranno luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
- b. il valore dei Parametri Finanziari alla data di revisione del PEF rilevato, in considerazione dei nuovi investimenti che daranno luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente all'Azienda e alla Società copia della revisione e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.

24.3 Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione della revisione del PEF, l'Azienda, la Società e la Società affittante procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

- a. l'incremento del canone di affitto del complesso aziendale;
- b. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'investimento ai sensi dell'articolo 143, comma 8 del Codice.

24.5 A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il PEF del canone di affitto sarà sostituito dalla revisione del PEF posta a base del Riequilibrio.


Stas
Stas



Art. 25) Canone di Affitto del complesso aziendale

25.1 Canone di affitto del complesso aziendale

25.1.1 Nella Fase di Gestione, a partire dalla Data di Consegna del complesso aziendale, alla Società affittante dovrà essere corrisposto da parte della Società il Canone di di affitto nella misura prevista dal PEF.

25.1.2 Il Canone di affitto previsto dal PEF di affitto è pari a € 1.332.800,00 per anno al netto dell'IVA.

25.1.3 Il Canone di affitto sarà liquidato, secondo le modalità previste nel PEF, a cadenze anticipate mensili dietro presentazione di regolari fatture per i relativi importi, con indicazione specifica dell'aliquota IVA applicabile. Il pagamento delle fatture emesse sarà effettuato nei termini vigenti in materia applicati dalla Società.

25.1.4 L'importo del Canone di affitto del complesso aziendale viene rivalutato secondo il disposto del bando di gara annualmente, su richiesta della società affittante, secondo l'indice ISTAT (100%) in conformità delle normative vigenti.

QUARTA PARTE: TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 26) Risoluzione per inadempimento della Società

26.1 L'Azienda potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) mediante comunicazione per iscritto alla Società nei seguenti casi:

- a. qualora la Società abbia, senza giustificato motivo, sospeso o interrotto i servizi per un periodo superiore a 180 giorni, salvo che la sospensione o l'interruzione non consegua a cause di Forza Maggiore o fatto dell'Azienda,
- b. ove la Società abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda ovvero con terzi, in relazione al progetto di gestione della lavanderia, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- c. ove il la Società abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal Contratto;
- d. ove la Società versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci della Società per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

e. ove la Società perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

f. nei casi di cessioni o sub appalto non autorizzati dall'Azienda.

26.2 La risoluzione del Contratto è dichiarata con provvedimento emesso dall'Azienda.

26.3 In qualunque caso di risoluzione per inadempimento della Società ai sensi del presente articolo e delle circostanze riferibili al Socio privato aggiudicatario sempre enumerate nel presente articolo, alla Società sarà corrisposto esclusivamente il valore degli investimenti effettivamente realizzati al netto degli ammortamenti.

Art. 27) Conseguenze per l'inadempimento o le condizioni del Socio privato

27.1 L'Azienda potrà chiedere alla Società l'estromissione del Socio privato mediante comunicazione per iscritto nei seguenti casi:

a. qualora il Socio privato, non garantisca la completa ed esauriente esecuzione delle clausole del Contratto e ciò determinasse disguidi per l'attività ospedaliera;

b. ove il Socio privato abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda ovvero con terzi, in relazione al progetto di gestione della lavanderia, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art.135 del Codice;

c. ove il Socio privato versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

d. ove il Socio privato perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

e. in caso di cessione del Socio privato a terzi non consentiti ai sensi del Contratto o dallo Statuto della Società, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento sempre riferibili al Socio privato aggiudicatario;

i. in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

27.2 A seguito dell'estromissione del Socio privato dalla Società Mista l'Azienda, secondo le disposizione del capito-

Stu - Band

lato d'oneri, potrà disporre l'immediato affidamento all'impresa che in gara è risultata seconda in graduatoria.

In caso di rinuncia di quest'ultima il servizio e la qualità di Socio privato potrà essere affidata a nuova impresa con una procedura competitiva ai sensi delle leggi vigenti al tempo del nuovo affidamento.

Art. 28) Risoluzione per inadempimento dell'Azienda e revoca per pubblico interesse.

28.1 In caso di:

- a. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni dell'Azienda, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi del servizio alla Società;
- b. ritardo nel pagamento dei corrispettivi superiore a 180 giorni;
- c. fatto dell'Azienda che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 180 giorni;
- d. evento destabilizzante non seguito da Riequilibrio a causa dell'indisponibilità dell'Azienda che si protragga per più di 180 giorni;

La Società potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile (clausola risolutiva espressa) assegnando a tal fine all'Azienda un termine per adempiere non inferiore a 60 (sessanta) giorni, decorso il quale il presente Contratto s'intenderà risolto per inadempimento dell'Azienda.

28.2 L'Azienda potrà revocare il Contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi di Legge e come indicato nel Capitolato d'oneri di gara. In tal caso, dovrà darne comunicazione scritta alla Società Mista ed ai Finanziatori, indicando altresì gli importi dovuti ai sensi del presente articolo e i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante raccomandata A.R. con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

28.3 Qualora il Contratto sia risolto per inadempimento dell'Azienda ovvero quest'ultima revochi il Contratto per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati alla Società Mista:

- a. il valore degli investimenti realizzati al netto degli ammortamenti;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato gua-

lato d'

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dagno, pari al 10 per cento del valore del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario, in particolare il 10 % dei ricavi attualizzati al wacc.

28.4 Per quanto riguarda il rimborso di cui alla lettera b) del paragrafo 28.3, si precisa che:

- a. nel caso di chiusura dei contratti di finanziamento saranno riconosciute eventuali penali, fisse o in percentuale, presenti nei contratti stessi (che per tale ragione dovranno essere oggetto di completa disclosure nei confronti dell'Azienda) non superiori all'1 % del valore del debito residuo;
- b. non saranno riconosciuti indennizzi legati alla chiusura di contratti collegati a derivati o a strumenti finanziari assimilati (swap, derivati ecc.) in ragione della loro intrinseca aleatorietà e non prevedibilità che non può costituire un rischio sostenibile dall'Azienda;
- c. i costi sostenuti o da sostenere devono essere congruamente motivati e tengono conto anche delle spese di costituzione ed esercizio della Società.

28.7 L'efficacia della revoca o risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo sarà subordinata al pagamento da parte dell'Azienda di tutti gli importi dovuti ai sensi del presente articolo.

28.8 Ai sensi dell'articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme rimborsate all'Azienda sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori della Società e dei titolari di titoli emessi limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

28.9 L'efficacia della risoluzione o revoca del Contratto è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Azienda di tutte le somme previste dai commi precedenti.


Art. 29) Risoluzione per Forza Maggiore

29.1 In caso di Forza Maggiore protratta per più di 365 giorni nel corso della fase di gestione, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile (impossibilità totale).

29.2 Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, la risoluzione per forza maggiore è convenzionalmente equiparata alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Azienda e produrrà gli stessi effetti di cui sopra all'articolo 28.



Francesca Bardi



Valenti

29.3 Si precisa che i casi di Forza maggiore che ricadono sul Complesso aziendale sono in capo alla Società affittante che dovrà attivare apposita polizza assicurativa.

Art. 30) Vicende del Complesso aziendale nei casi di termine anticipato del Contratto

30.1 Sono regolati nel presente articolato le vicende del complesso aziendale nei casi di chiusura anticipata del Contratto addebitabili in tutto o in parte all'Azienda, riferiti:

- a) alla risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Azienda;
- b) revoca del Contratto per pubblico interesse;
- c) revoca/estromissione del Socio privato per pubblico interesse;
- d) risoluzione del Contratto per cause di Forza Maggiore.

In questi casi e a quelli assimilabili l'Azienda ha l'obbligo di riscattare la proprietà del Complesso Aziendale a favore dell'Ente che sarà a suo tempo indicato (Azienda, Provincia, Società, ecc.) corrispondendo alla Società affittante il valore di mercato e un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore del canone di affitto ancora da corrispondere valutata sulla base del piano economico finanziario della Società affittante, in particolare il 10 % dei ricavi attualizzati al wacc.

30.2 Sono regolati nel presente articolato le vicende del complesso aziendale nei casi di chiusura anticipata del Contratto addebitabili alla Società, alla Società affittante e alla condizione del Socio privato, riferiti:

- a) alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della Società;
- b) alla risoluzione del Contratto per inadempimento della Società affittante;
- c) risoluzione del Contratto per ragioni riconducibili alle condizioni del Socio privato

in questi casi e a quelli assimilabili l'Azienda ha la facoltà di riscattare la proprietà del Complesso Aziendale a favore dell'Ente che sarà a suo tempo indicato (Azienda, Provincia, Società, ecc.) corrispondendo alla Società affittante solo il valore di mercato.

30.3 Al termine della durata del Contratto contemplata all'art. 4.4, la facoltà di riscatto dell'Azienda è discipli-

nata dal presente articolo al precedente comma 30.2.

30.4 Nel caso in cui il Contratto termini prima del riscatto della proprietà del complesso aziendale da parte della Società affittante, l'Azienda qualora volesse esercitare il riscatto del complesso aziendale direttamente dalla società di leasing o surrogarsi alla Società affittante nel pagamento delle rate residue, nella liquidazione alla Società affittante del valore di mercato a scomputo si terrà conto di quanto versato o di quanto dovrà versare l'Azienda alla Società di leasing.

Art. 31) Modifiche al Contratto

31.1 L'Azienda avrà facoltà di proporre modifiche non sostanziali al presente Contratto in corso di durata come previsto dalla normativa vigente. La Società avrà diritto di fare controdeduzioni o chiedere chiarimenti.

31.2 L'Azienda riconosce e accetta che la Società, per eventuali modifiche del presente Contratto, o misure che comportino variazioni rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori salvo per quanto previsto per i servizi e le forniture supplementari già prospettate nel bando di gara.

31.3 Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti.


31.4 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di ciascuna delle Parti dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi del presente Contratto dell'altra Parte, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

QUINTA PARTE: PERSONALE, CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32) Personale

32.1 L'Azienda metterà a disposizione in forma di prestito/distacco alla Società parte del personale, attualmente impiegato presso le lavanderie dei propri ospedali, per un numero massimo di 55 persone, tra dipendenti a tempo pieno ed a tempo parziale (pari a 46, 50 persone a tempo pieno equivalente). La relativa spesa stimata annua ammonta a ca.1.571.000 €.


Francesca


Roberto

32.2 I relativi stipendi e i contributi previdenziali saranno pagati dall'Azienda con successivo rimborso da parte della Società, mentre l'IRAP dovrà essere corrisposta direttamente dalla Società.

32.3 Il personale, che dovesse rendersi necessario per ulteriori esigenze operative della Società o per dimissioni e/o pensionamento del personale distaccato, potrà essere reperito sul mercato del lavoro privato.

32.4 Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società che sia reperito sul mercato del lavoro è regolato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi.

32.5 La Società con proprio regolamento interno, da pubblicare sul proprio sito, stabilisce i criteri e le modalità di reclutamento del personale idoneo nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

32.6 La Società ha l'obbligo di formazione del personale, anche attraverso lo svolgimento di periodici corsi di aggiornamento e formazione del personale finalizzati al corretto svolgimento delle mansioni ad esso assegnate, tenuto conto degli aggiornamenti e delle novità tecnologiche che richiedano acquisizione di nuove capacità e competenze.

32.7 Gli impegni della Società in riferimento al personale, allegati al Contratto sub (i), Modello organizzativo della Società), prevedono analiticamente la disciplina relativa:

- i. al personale da impiegare nel servizio, all'organigramma, alle figure responsabili, all'adeguatezza, all'elenco nominativo da fornire all'Azienda, alle disposizioni sanitarie, alla regolarità dei certificati medici e delle vaccinazioni, ecc.;
- ii. agli obblighi di formazione al momento dell'assunzione o presa in servizio, di formazione periodica che riguardi l'igiene ambientale ospedaliera (anche organizzativa dall'Azienda o dei singoli presidi medici), di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle attività riferite all'attuazione operativa del Contratto;
- iii. ai doveri di comportamento del personale che interagisce con i plessi ospedalieri, la divisa e il tesserino di riconoscimento, ecc.;
- iv. al tavolo di miglioramento del servizio;
- v. al piano di sicurezza infortuni, analisi dei ri-

Handwritten notes and signatures:
A vertical line of handwritten text and signatures is present on the right side of the page. It includes a signature at the top, followed by a large, stylized signature in the middle, and another signature at the bottom that appears to read "Thomas D...".

schi, con la previsione di barriere ai rischi di contaminazione biologica.

Art. 33) Proprietà intellettuale

33.1 La Società sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per l'Azienda.

33.2 Alla scadenza, revoca o risoluzione del contratto la Società concederà al valore di mercato licenza d'uso all'Azienda (nella forma consegnata ai clienti) delle idee originali adottate in relazione al Progetto, nonché delle tecnologie, dei brevetti, dei sistemi informativi e dei manuali operativi necessari alla gestione, riparazione e manutenzione a titolo gratuito, ferma restando la titolarità esclusiva della Società.

Art. 34) Ulteriori facoltà per l'Azienda

34.1 Il Socio privato si impegna irrevocabilmente a concedere all'Azienda, a società dalla stessa controllate o a Enti pubblici con interesse all'operazione l'opzione di acquistare azioni della Società in caso di cessione o di aumento di capitale ai sensi del Capitolato d'onori.


34.2 L'attribuzione dell'opzione è a titolo gratuito. L'esercizio dell'opzione ed il conseguente acquisto delle azioni saranno invece soggetti al pagamento del prezzo in misura tale che, tenuto conto dei dividendi distribuiti, nonché dei pagamenti in linea capitale e interessi relativi ad eventuali prestiti subordinanti dei soci, determini per l'azionista cedente un TIR dell'Azionista pari a quello risultante dal PEF maggiorato del 2%.

34.3 L'esercizio dell'opzione avrà luogo mediante invio di apposita comunicazione scritta all'organo amministrativo della Società in forma di raccomandata a/r o PEC. La Comunicazione dovrà contenere l'indicazione specifica del numero di azioni oggetto dell'opzione.

Art. 35) Spese di contratto e trattamento fiscale

35.1 Il Contratto è soggetto a registrazione. Tutte le spese


Thomas Nard





del presente Contratto sono a carico della Società. Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui alla presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, il Contratto sarà soggetta a registrazione con pagamento di imposta di registro in misura fissa.

Art. 36) Elezione di domicilio

36.1 Agli effetti del presente Contratto, la Società elegge domicilio in via Monte 9/A, 39051 Vadena, la Società affittante elegge domicilio in

e il Socio privato in

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art. 37) Riservatezza

37.1 Ogni informazione e documento condiviso tra le Parti in relazione all'operazione è considerato riservato e confidenziale. La divulgazione o trasmissione a cura di una Parte di informazioni o documenti relativi al progetto a terzi è soggetta al preventivo consenso delle altre Parti.

37.2 E' comunque consentita la divulgazione o trasmissione di informazioni e documenti relativi all'operazione nei limiti in cui imposta da inderogabili previsioni di legge, o nella misura in cui attiene a informazioni o documenti di pubblico dominio, salvo gli obblighi di approvazione previsti per legge o ai sensi del presente Contratto e agli obblighi di pubblicazione sul web della Società.

Art. 38) Comunicazioni

38.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:

Se all'Azienda, al seguente indirizzo:

via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano

Att.: il direttore generale

Pec: dg@pec.sabes.it

Se alla Società:

al seguente indirizzo:

Via Monte 9/A, 39051 Vadena

Att.: l'amministratore delegato

Pec:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Theresa Thal

Se alla Società affittante:
al seguente indirizzo:

Att.:

Fax:

Pec:

o al diverso indirizzo che ciascuna Parte avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.


Art. 39) Tracciabilità dei flussi finanziari

39.1 Tutti i pagamenti di cui al presente Contratto saranno effettuati dall'Azienda mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), riportante l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG: 033405139A), sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società. In caso di modifiche e/o integrazioni delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., ("L. 136/2010") le modalità di effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo dovranno essere adeguate alle nuove previsioni di legge e/o regolamentari.

39.2 La Società si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico dalla L. 136/2010 e ss.mm. nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge adottato o che dovesse essere adottato dalle competenti autorità. Il mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dalle prescrizioni di cui alle disposizioni sopra richiamate determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della L. 136/2010 e ss.mm.

39.3 La Società, al fine del rispetto della normativa sopra richiamata dovrà comunicare all' Azienda, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così come previsto dall'articolo 3, comma 7, della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali l'Azienda dovrà effettuare i pagamenti di cui al presente Contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

39.4 La Società si obbliga ad imporre il rispetto della L. 136/2010 e ss.mm. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge, ai propri appaltatori ed eventuali subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima. In tutti i contratti sottoscritti dalla Società (inclusi gli affidamenti diretti)


Pro -
Stend



labat

deve essere inserita un'apposita clausola riguardante l'espresso impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

39.5 Laddove La Società, o i suoi appaltatori e/o subappaltatori abbiano notizia dell'inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm., dovranno darne comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bolzano.

Art. 40) Trattamento dei dati personali

40.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti tratteranno le informazioni personali riguardo alle persone fisiche di cui venissero a conoscenza o che fossero fornite ai dati contenuti nel presente Contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 41) Assicurazioni

41.1 Le assicurazioni citate nel Contratto a carico della Società (art. 7) dovranno essere attivate per tutta la durata del contratto, la mancanza delle coperture assicurative costituisce inadempimento di un un termine essenziale del contratto e causa di risoluzione contrattuale in danno.

41.2. La Società affittante dovrà attivare le assicurazioni previste per legge a carico dei proprietari del complesso aziendale e per danni causati dalla Forza maggiore al Complesso Aziendale includendovi anche il perimento totale o parziale; la mancanza delle coperture assicurative costituisce inadempimento di un termine essenziale del Contratto e causa di risoluzione contrattuale in danno.

Art. 42) Controversie, Accordo Bonario, Transazioni e Foro competente

42.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente

Handwritten notes and signatures:
- A vertical line with a checkmark-like symbol at the top.
- A large, stylized signature or mark in the middle.
- A signature that appears to read "Thomas Schul" at the bottom.

documentata, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che determina la contestazione o la pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. Le comunicazioni della Società devono essere indirizzate al Responsabile del Contratto dell'Azienda.

42.2 La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Contratto. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Il Responsabile del Contratto dovrà formulare alla Società proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240 del Codice o della transazione qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 239 del Codice.


42.3 Le Parti tenteranno di raggiungere un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici o una transazione ai sensi dell'art. 239 del Codice.

42.4 Le Parti potranno prevedere la procedura arbitrale ai sensi di legge.

42.5 Esaurito il procedimento descritto ai precedenti paragrafi, ove applicabile, per ogni controversia tra le Parti riguardante l'interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bolzano.



Thomas Biondi



Karl L.
Verbania Comm